



STUDIO MARCONI & PARTNERS

*P.za Matteotti, 7 - 28921 Verbania Intra (VB) - Tel 0323/516491 Fax 0323/515223
Via Marconi, 6 - 28822 Cannobio (VB) - Tel E Fax 0323/70664*



CIRCOLARE INFORMATIVA RISERVATA AI CLIENTI DELLO STUDIO

Oggetto: IL TFM SOTTO AL MILIONE DI EURO SI TASSA ANCORA SEPARATAMENTE

La quota del trattamento di fine mandato riconosciuta all'amministratore quale acconto in corso d'anno o saldo a fine mandato è soggetto a tassazione separata ex art.17, co.1, lettera c), salvo il superamento del limite del milione di euro.

Questo è quanto chiarito dall'Amministrazione Finanziaria nella circolare n.3 del 28 febbraio 2012.

Come sappiamo l'art.24, co.31, del decreto legge n.201 del 6 dicembre 2011 prevede per le quote delle indennità e dei compensi legati alla cessazione di un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, erogati in denaro o in natura, il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011 ed eccedenti l'importo di un milione di euro, l'applicazione della tassazione ordinaria, in luogo della tassazione separata.

È bene ricordare che il limite del milione di euro deve essere calcolato tenendo conto delle erogazioni non contestuali effettuate nel medesimo esercizio e delle erogazioni effettuate in diversi periodi d'imposta.

Quindi, in capo all'amministratore/percettore il trattamento di fine mandato è tassato, se inferiore al milione di euro, a scelta ordinariamente o separatamente, ed oltre il milione con tassazione ordinaria, mentre la deduzione dello stesso dal reddito di impresa è disciplinata dall'art.105, co.4 del Tuir il quale prevede per gli accantonamenti di cui all'art.17, co.1, lett. c) la deduzione per competenza, in misura corrispondente alla quota maturata nell'esercizio.

Ricordiamo tuttavia che l'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n.211/E/08 ha chiarito che tale deduzione può avvenire solo se il diritto al TFM risulti da un atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto (statuto o delibera), in mancanza la società può dedurre gli importi nell'anno di corresponsione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento